



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M. Margherita Urso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1191 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 28.09.2023 e vertente

TRA

██████████ nato a ██████████ il ██████████ 2, e residente in ██████████
██████████ alla via ██████████ C.F: ██████████ elettivamente
domiciliato in Palermo in ██████████ presso lo Studio dell'avv.
██████████ che lo rappresenta e difende in virtù di procura telematica
alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. in calce all'atto di
citazione,

- attore -

E

██████████ in persona del Commissario Straordinario, Dott. ██████████
██████████ con sede in ██████████ nella Via ██████████ P.IVA n.
██████████ elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Tola n. 21 presso

lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c.,

- convenuto -

avente oggetto: condannatorio ex art. 2051 c.c.

valore del procedimento: € 16.097,00

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambe le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.09.2023, cui si rinvia integralmente,

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono espone concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione notificato in data 23.4.2021 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio il [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenere il risarcimento della somma complessiva di €. 16.097,00 a titolo di danni patiti in conseguenza del dedotto sinistro occorso in data 13.6.2016 in [REDACTED] presso il Belvedere.

Si costituiva in giudizio il [REDACTED] con comparsa di costituzione in data 25.8.2021, con la quale negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente il relazione al sinistro per cui è causa, nonché l'insussistenza di una alterazione del vaso di fiori collocato presso il belvedere e la circostanza che il sinistro si verificava unicamente per causa e colpa dell'attore il quale poneva in essere una condotta contraria alle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei velocipedi.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa veniva regolarmente istruita con l'escussione dei testi indicati da parte attrice.

Con ordinanza riservata resa in data 10.03.2023, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU formulata dall'attore e fissava l'udienza del 28.09.2023, per la precisazione delle conclusioni.

Indi, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.

La domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] è infondata e, pertanto, va rigettata.

Giova, in diritto, osservare che, in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali, la Suprema Corte ha già da tempo abbandonato il tradizionale orientamento che, negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., inquadrava la responsabilità della PA nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiedendo, al contempo, la dimostrazione da

parte del danneggiato di una “insidia o trabocchetto”, da intendersi quale situazione di pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Ed invero, è orientamento oggi consolidato che l'art. 2051 c.c. sia applicabile alla Pubblica Amministrazione anche nel settore dei sinistri causati dalla conformazione della strada o delle sue pertinenze allorquando possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo effettivo della strada, da valutarsi in relazione alla sua estensione, all'uso generalizzato e diretto degli utenti, alle sue caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta (Cass. 15383/06; Cass. 5308/07; Cass. 9546/10).

In particolare, si deve presumere la possibilità di un concreto esercizio della custodia rispetto alle strade comunali collocate all'interno del perimetro urbano, che, per la presenza di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sono sottoposte all'attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune.

Di conseguenza, nell'eventualità dei sinistri occorsi in detta tipologia di strade, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dare prova della relazione custodiale; sarà, invece, il Comune a dover provare l'impossibilità di un potere di controllo o governo sul bene - strada.

Laddove, poi, l'autorità giudiziaria ritenga che nel caso concreto non sussista una relazione custodiale, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c.

Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali è divenuta una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla diligenza utilizzata dal custode e sorge in dipendenza del solo accertamento di un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la "cosa" fonte di danno.

Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, è opinione consolidata che spetta al danneggiato provare i fatti costitutivi della responsabilità (cfr. Cass 5910/11).

In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno derivi dalla "cosa" e, più precisamente, che costituisca la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché la situazione di pericolo presente, del quale l'evento concreto deve costituire la concretizzazione.

Compete, altresì, al danneggiato dar conto dell'esistenza della relazione custodiale nei termini sopra delineati.

Dal canto suo il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore estraneo, dotato di un impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il caso fortuito può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi, imprevista,

imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. *ex multis* Cass 3793/14) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, purché dotato del carattere della eccezionalità (cfr. Cass Sez. Unite n. 20943/22; Cass. n.n. 2480-2481/18).

Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, è stato precisato che *“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”* (Cass. n.n. 2480-2481/18 richiamata nelle citate Sez. Unite n. 20943/22).

Alla luce di tali principi può sostenersi che la condotta del danneggiato esclude il nesso causale in tutti i casi in cui il pericolo sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso delle normali cautele. In dette ipotesi, infatti, la condotta del danneggiato è “abnorme” e non semplicemente “colposa”.

Da ultimo, va aggiunto che laddove sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. dovrà esserci una riduzione del risarcimento, rapportata alla gravità e all'incidenza causale della condotta del danneggiato, chiamato ad adempiere

ad un generale dovere di prudenza ed attenzione, riconducibile al disposto di cui all'art. 2 della Costituzione.

Fatte queste premesse in diritto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare la responsabilità del [REDACTED] ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, ciò, per le seguenti considerazioni.

In particolare, l'attore ha dedotto – in atto di citazione – che, mentre percorreva, alla guida della propria bicicletta, il Belvedere del [REDACTED] il medesimo inavvertitamente collideva con la gamba destra contro “un’insidia” costituita dal bordo tagliente di un vaso di fiori collocato lungo il Belvedere di [REDACTED] rovinando al suolo, infine, sul lato sinistro.

A seguito della collisione della gamba destra contro l’insidia costituita dal bordo tagliente di un vaso di fiori collocato lungo il Belvedere di [REDACTED] l’allora minore, [REDACTED] riportava, quindi, sia una lesione alla gamba destra, nonché la frattura della clavicola sinistra.

Per questi motivi, aveva convenuto in giudizio innanzi questo il Tribunale il [REDACTED] al fine di sentire dichiarare la responsabilità del predetto Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c..

Sul punto, si osserva che l’art. 2051 c.c. va interpretato nell’ottica della ragionevolezza e tenendo conto del comportamento in concreto esigibile dall’ente gestore della strada, al quale viene chiesto di effettuare la manutenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare (cfr. art. 14 codice della strada). Il risultato da raggiungere è, quindi,

quello di una “strada sicura” e l’idea della sicurezza non ha nulla a che vedere con la perfezione e va, invece, intesa in associazione al concetto di “assenza di pericoli”.

Da tale prospettiva, vanno fatti rientrare nell’art. 2051 c.c. soltanto i vizi strutturali tali da tradursi in un pericolo concreto apprezzabile per i soggetti che fruiscono della strada. Vanno, invece, esclusi dall’ambito dell’art. 2051 c.c. le anomalie, che non rappresentano un pericolo immediato per la sicurezza e che costituiscono un fattore sistemico ed ineliminabile, da accettare e tenere presente nel momento in cui ci si immette nella circolazione.

Premesso quanto sopra, va tuttavia osservato che l’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, nonché l’esistenza del rapporto di custodia. Resta, invece, a carico del custode, la prova contraria del caso fortuito, inteso come un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità. La suddetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode: la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (fattispecie relativa ad una caduta avvenuta nell'androne di un condominio a causa del pavimento bagnato; Cassazione civile sez. VI, 18.02.2020, n.4129).

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed

evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Al fine di definire il concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 cp, a mente dei quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante. A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) *“sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”*. Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato

statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento. Orbene, in questo quadro occorre verificare l'incidenza causale del comportamento del danneggiato: il comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Solo nell'eventualità in cui possa affermarsi un comportamento colposo non tale da interrompere del tutto il nesso di causalità, ma capace di efficienza causale, è configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, dell'amministrazione) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso. Nell'effettuare una tale valutazione viene in rilievo il binomio "attenzione-percezione": la Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce, si è soffermata su questi aspetti ponendo in evidenza gli estremi di una valutazione di sussistenza od insussistenza del nesso di causalità fondata sull'attenzione allo stato dei luoghi ed attribuendo alla aspettativa che deriva dalla percezione del contesto specifica rilevanza. Il mancato comportamento di autotutela, per essere valutato quale causa concorrente od esclusiva idonea ad escludere il nesso di causalità, presuppone la prova che il soggetto – al quale viene imputato di non

essersi posto nelle condizioni di evitare il rischio e di aver invece elettivamente deciso di correrlo - abbia già percepito una situazione di rischio e l'addebito è, appunto, quello di non aver evitato il rischio percepito scegliendo comportamento più prudente. Appare, dunque, evidente che anche il danneggiato può svolgere un ruolo determinante nella causazione dell'evento; pertanto, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, il risarcimento può essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso: in particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. In definitiva (Cassazione Sent. n. 2482/2018) i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod.

civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche

conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Oltre a non essere individuabile, sulla base della documentazione prodotta, alcun vizio del manto stradale rilevante agli effetti dell'art. 2051 c.c, va osservato che l'istruttoria ha offerto degli elementi da cui può, ragionevolmente, evincersi che la caduta dell'attore è da imputare alla sua esclusiva disattenzione.

Innanzitutto, non va trascurata la circostanza che l'attore non stava procedendo, sulla sua bicicletta, sulla strada pubblica ma stava percorrendo il marciapiede del belvedere del [REDACTED]

Tale circostanza, oltre ad essere stata dedotta in atto di citazione è stata confermata dall'istruttoria resa in corso di causa.

Ed invero, il teste [REDACTED] [REDACTED] zio dell'attore, escusso all'udienza dell'8.03.2023, ha confermato la dinamica del sinistro come segue: "...il

ragazzo si trovava sulla bici ed aveva fatto qualche pedalata sul marciapiede; io mi trovavo di fronte sopra la parte superiore del belvedere, il ragazzo ha urtato il vaso, mentre pedalava con il ginocchio destro ed è caduto sul lato sinistro;”.

Lo stesso testimone ha dichiarato, altresì, che: *“conosciamo i luoghi perché è un luogo che frequentiamo; il vaso c’è sempre stato, ci sono anche altri vasi;”.*

Sulla base di tale testimonianza, si palesa *ictu oculi* la circostanza che il sinistro si sia verificato unicamente per causa e colpa del sig. [REDACTED] il quale poneva in essere una condotta contraria alle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei velocipedi.

La bicicletta è un veicolo che deve circolare sulla carreggiata e in fila unica.

Sul marciapiede, riservato ai pedoni, il ciclista rischia la multa.

Si chiama marciapiede, e non “marciar ruote”, il tratto rialzato ad entrambi i lati della strada riservato ai pedoni (cfr. art. 3 cod. strada). Come anche si chiama pista ciclabile, e non pista pedonabile, il tratto segnalato accanto alla strada riservato alle biciclette.

Non è, pertanto, camminare sul marciapiede con la bicicletta perché è, a tutti gli effetti, un veicolo. Ed il codice della strada dice che ai veicoli è riservata la carreggiata e solo la carreggiata, non il marciapiede. Anche alle biciclette o, meglio, ai velocipedi, come ancora sono chiamate dal Codice.

Il velocipede, invero, è *“un veicolo con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, prodotta, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, dalle persone che si trovano sul veicolo stesso”.* Quindi, in qualità di veicoli, devono rispettare tutte le regole previste dal codice della strada per la loro

circolazione, con particolare riguardo alle norme di comportamento e alla segnaletica.

Ne deriva il fatto che il ciclista non può pedalare dove gli pare, cioè la bici non può andare sul marciapiede.

L'art. 3 comma 33 del Codice della Strada dispone infatti che il marciapiede è quella *'parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni'*. Di conseguenza, se destinata ai pedoni, non può essere percorsa dalle biciclette. A meno che queste ultime non siano condotte a mano, usando *'la comune diligenza e la comune prudenza'*. L'articolo 143 comma 2 ricorda poi che *'i veicoli sprovvisti di motore (come le bici, ndr) devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata'*. Carreggiata quindi, e non marciapiede. Non meno importante, l'art. 158 comma 1 lettera H precisa che la fermata e la sosta dei veicoli (bici comprese) sono vietate anche *"sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione"*. Perciò le bici sul marciapiede non solo non possono circolare, ma non si possono neppure parcheggiare. Infine, per l'art. 182 comma 9 *"[i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono](#)"*.

In definitiva, esattamente come i mezzi a quattro ruote, le bici non possono circolare sul marciapiede e non possono neanche sostarci. Le biciclette devono transitare sulla carreggiata o, se presente, su pista ciclabile o ciclopedonale. E devono essere parcheggiate nelle apposite rastrelliere o al massimo legate a un palo sulla sede stradale, senza creare alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Le bici possono circolare sui marciapiedi

solo se su questi ultimi è prevista una pista ciclabile, appositamente segnalata con specifica segnaletica, su corsia riservata o percorso promiscuo.

Nel caso di specie, va osservato che il Sig. [REDACTED] si trovava a percorrere – con la sua bicicletta – il marciapiedi che, come sopra esposto, non è luogo idoneo per il velocipede, essendo luogo destinato “esclusivamente” al passaggio dei pedoni.

In ogni caso, non è configurabile la presenza di alcun pericolo che possa astrattamente costituire una insidia o trabocchetto, dato che il vaso di fiori presente lungo il marciapiede del Belvedere del [REDACTED] identificato dall'attore come l'insidia che ha causato il sinistro, in realtà presenta un bordo smussato e non tagliente, come affermato dall'attore, e ciò è verificabile dalle stesse riproduzioni fotografiche avversamente allegate.

A ciò si aggiunga che la testimonianza del teste [REDACTED] ha confermato che il vaso non ha certamente rappresentato un'insidia imprevedibile e invisibile per l'attore, dato che quest'ultimo frequenta regolarmente il belvedere nel quale è avvenuto il sinistro ed era perfettamente a conoscenza della presenza dei vasi.

Va ancora evidenziato che il sinistro si è verificato in data 13.06.2016, alle ore 18.20, quindi in situazione di piena luce e in una giornata con cielo terso e piena visibilità, come comprovato dall'allegato estratto dell'archivio del sito Meteo.it, prodotto dal Comune convenuto (cfr. doc.2).

Dalle superiori argomentazioni discende che, ai fini della affermazione di una responsabilità ex articolo 2051 c.c., il [REDACTED] non ha responsabilità

alcuna nella causazione della caduta dell'attore proprio perché il sinistro *de quo* si è verificato per esclusiva responsabilità ed imprudenza del Sig. [REDACTED]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, di conseguenza l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del [REDACTED] le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri minimi, sono liquidate nella misura di € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dal Sig. [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del [REDACTED], al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi **€ 2.540,00** per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Così deciso in Termini Imerese il 07.01.2024

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato

disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con
modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

www.studiolegalededoni.it